

In data 23 novembre 2017, presso l'unita' di Grassobbio di United Parcel Service Italia si sono incontrate le seguenti parti:

United Parcel Service Italia srl, rappresentata dai Signori Roberto Capelli, Stefano Del Panta, Pasquale Palombella,

Le RSA Giuseppe Previtali, Lorella Camoni, Giorgio Antonioli con l'assistenza della FILT CGIL nella persona di Marco Sala

Premesso che

- Le parti, a partire dal 22 dicembre 2010, sottoscrivevano una serie di accordi sindacali relativi all'introduzione di una turnazione nella fascia di lavoro notturna.
- Il normale orario di lavoro presso l'Unita' Operativa di Grassobbio e' 8.30 – 17.00.
- L'Azienda conferma che gli orari di lavoro del Reparto "Rater" presso l'Unita' Operativa di Grassobbio sono i seguenti:
 - Dalle 7.00 alle 15.30 (dal lunedì al venerdì e dal martedì al sabato. Si precisa la necessita', per i raters con orario di lavoro dal lunedì al venerdì, di posticipare l'inizio dell'attivita' lavorativa alle ore 8.30 nel giorno del lunedì per ragioni organizzative)
 - Dalle 8.30 alle 17.00 (dal lunedì al venerdì e dal martedì al sabato)
 - Dalle 10.00 alle 18.30 (dal lunedì al venerdì)
 - Dalle 12.30 alle 20.00 (dal lunedì al venerdì)
 - Dalle 22.00 alle 05.15 (dalla domenica al giovedì)
- Tutti gli appartenenti al Reparto "Rater" presso l'unita' operativa di Grassobbio dovranno turnare negli orari indicati, garantendo la propria disponibilita' .

Si concorda quanto segue:

1. Il rispetto degli orari definiti dall'Azienda, come indicati in premessa.
2. A fronte del rispetto dei suddetti orari, l'Azienda riconoscerà un importo forfettario lordo pari a € 105,00 mensili, per 12 mesi, quale "indennita' Raters".
3. Vigente il presente accordo, tale importo andra' a sostituire ogni altra eventuale indennita' precedentemente ed attualmente riconosciuta agli appartenenti del Reparto "Rater", quale, a titolo esemplificativo, l'indennita' di turno e si intendera' comprensivo ed assorbente rispetto ad ogni eventuale ulteriore indennita' o pausa compensativa prevista da vigente CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni in materia di orario di lavoro per il personale non viaggiante, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a quanto ivi previsto dall'Art. 9. Si intende che l'importo relativo ad ogni altra eventuale indennita' di cui sopra riconosciuta nei mesi di ottobre e novembre 2017 verra' decurtato dalla retribuzione di dicembre 2017.
4. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 37 e 38 del CCNL, gli importi corrisposti a titolo di Indennita' "Raters" s'intendono esclusi dal computo della retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto;

5. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 61 e 73 del CCNL, gli importi corrisposti a titolo di Indennità "Raters" s'intendono altresì esclusi dal computo della retribuzione globale mensile utile ai fini delle mensilità supplementari (13° e 14° mensilità);
6. Il riconoscimento dell'indennità "Raters" verterà meno nel momento in cui il lavoratore non farà più parte, per qualsivoglia ragione, del Reparto "Rater".
7. In deroga migliorativa rispetto a quanto previsto dal CCNL, l'Azienda riconoscerà altresì quanto segue: 1) la maggiorazione del 50% per la prestazione lavorativa effettuata nella giornata del Sabato; 2) la maggiorazione del 25% sulla retribuzione globale anche per il personale che effettua la turnazione notturna in maniera occasionale;
8. I lavoratori dovranno garantire la copertura di ogni turno a seconda delle esigenze aziendali.
9. Ciò presuppone, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - a) La necessità di sostituzione da parte di un rater nel caso in cui sia assente un altro rater con uno dei seguenti orari di lavoro: 1) L – V 7 – 15.30; 2) L – V 10 – 18.30; 3) L – V 12.30 – 20.00; 4) D – G 22 – 5.15.
 - b) La necessità di sostituzione nell'orario 8.30 – 17.00 dal martedì al sabato nel caso in cui sia assente un Rater con lo stesso orario di lavoro nella sola giornata del Sabato per:
 - 1) Ferie; ex festività; ROL già definiti nella "pianificazione ferie" di gennaio;
 - 2) Fruizione dei medesimi istituti contrattuali non definiti nella pianificazione di gennaio oppure Rimol, purché la richiesta sia pervenuta con almeno 15 gg di calendario d'anticipo.
 - 3) Malattia
 - c) La necessità di richiedere la presenza nell'orario 8.30 – 17.00 dal martedì al sabato – quando un Rater con il medesimo orario di lavoro 1) sia coinvolto nella turnazione notturna; 2) sia assente per almeno un'intera settimana (a mero titolo esemplificativo per ferie/malattia/infortunio).
 - d) La necessità di prevedere la presenza di personale aggiuntivo, nella giornata del sabato o nel turno notturno, per esigenze di operatività eccezionali che verranno comunicate con almeno 15 giorni d' anticipo.
 - e) La sostituzione dei dipendenti in turno malati/impossibilitati avverrà con la seguente modalità: 1) verificando la presenza di un volontario; 2) qualora non fosse disponibile, a seguito di scelta aziendale – nel rispetto della vigente normativa in materia di orario di lavoro.

Il personale che sostituirà i colleghi malati/impossibilitati, una volta individuato, concluderà la propria prestazione lavorativa in un orario che gli garantirà un riposo di almeno 11 ore prima dell'inizio del turno notturno – nel rispetto della normativa in materia di orari di lavoro. La prestazione lavorativa effettuata verterà considerata come giornata lavorativa intera, non implicando la riduzione delle ore effettivamente pagate e mantenendo la corresponsione del ticket restaurant.

10. Il presente accordo, di natura sperimentale e della durata di un anno, entrerà in vigore e sarà applicabile a decorrere dalla data del 1 ottobre 2017; le parti altresì si impegnano ad incontrarsi entro sei mesi dalla data di sottoscrizione per una valutazione.

LCS